

Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2020.

(delibera 13 giugno 2018)

Relazione introduttiva.

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, adottato in attuazione della legge 29 aprile 2016 n. 57, ha introdotto rilevanti modifiche rispetto alla previgente disciplina in tema di magistratura onoraria.

Tra le principali novità sono certamente da evidenziarsi:

- lo statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo le prime due figure nell'Ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto a un radicale ripensamento;
- la previsione dell'oggettiva temporaneità dell'incarico;
- la riorganizzazione dell'Ufficio del giudice di pace;
- la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
- il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
- l'individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
- la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
- l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato, in ragione dell'onorarietà dell'incarico.

Tale quadro complessivo, in uno con la soppressione della figura del coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace, le cui competenze sono immediatamente traslate, per effetto dell'articolo 5 della legge n. 57/2016, ai Presidenti di Tribunale, ha imposto una rivisitazione complessiva della precedente circolare sulle tabelle degli uffici dei giudici di pace, in linea con le nuove disposizioni normative.

Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il programma organizzativo degli stessi e concorrono ad assicurare la realizzazione dei principi costituzionali del giudice naturale (articolo 25 Cost.) e di efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale (articoli 97 e 111 Cost.).

La formazione delle tabelle ha una consistente rilevanza sia per quanto riguarda lo *status* di ciascun magistrato, anche onorario, nelle sue dimensioni d'indipendenza, inamovibilità e personalizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda l'efficienza e la funzionalità del servizio che deve essere assicurato, nel più puntuale rispetto del principio del giudice naturale (articolo 25 Cost.), che non può essere vanificato con sistemi discrezionali e personalistici di distribuzione degli affari.

Si tratta di meta-valori di stretta derivazione costituzionale, che costituiscono il fondamento e le linee guida dell'azione consiliare in siffatta materia.

Tale è, pertanto, l'orizzonte culturale che ha ispirato l'agire dell'Ottava Commissione, nella piena consapevolezza della centralità della figura del magistrato onorario nell'erogazione della cd. giustizia di prossimità, che tanto incide sulla complessiva credibilità dell'intero servizio giustizia.

Prima di procedere all'analisi dell'articolato, va osservato come la presente circolare costituisca il primo intervento in tema di organizzazione tabellare degli uffici del giudice di pace dopo la radicale riforma della magistratura onoraria.

Ciò indurrà a possibili successive modifiche, suggerite dalla sperimentazione in concreto degli istituti tabellari e dalla natura transitoria della disciplina ora vigente. La presente circolare interviene infatti in fase di prima applicazione della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 116 del 2017, che prolunga nei fatti il regime antecedente per i giudici onorari e per i giudici di pace già operanti prima della riforma, senza che ancora siano entrati a far parte dell'ufficio per il processo, per il relativo tirocinio, i *nuovi* giudici onorari di pace.

Pertanto allo stato nella presente circolare non può trovare disciplina alcuna l'ufficio per il processo, che per altro afferisce all'organizzazione tabellare del Tribunale e della Corte di Appello, e nel quale sono inseriti allo stato solo giudici onorari di pace già giudici onorari di tribunale.

Per altro la mobilità di questi ultimi è limitata al solo Tribunale, non potendo essere consentita alcuna destinazione stabile di costoro all'ufficio del giudice di pace (cfr. art.9.c. 3 D.lgs. 116/2017). Ne è invece consentita solo l'applicazione presso gli uffici del giudice di pace, regolata dal combinato disposto degli artt. 14 e 32 c. 9 del D.lgs. 116/2017, come già interpretato dal Consiglio con la *Prima risoluzione* promossa dalle Commissioni consiliari Settima ed Ottava, alla quale si rinvia ¹.

Transitando a questo punto all'esame dell'articolato normativo, si osserva che l'articolo 1 è dedicato ai criteri generali cui deve attenersi il dirigente dell'ufficio nella formulazione delle tabelle.

La proposta tabellare, per effetto della menzionata soppressione della figura del coordinatore, promana ora dal Presidente della Corte d'Appello sulla base della segnalazione del Presidente di Tribunale, previa valutazione della sua conformità alle prescrizioni di circolare.

Essa deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 31 ottobre 2018.

Rimangono fermi i principi di predeterminazione dei criteri oggettivi e verificabili per la distribuzione degli affari civili e penali all'interno dell'ufficio e della necessità di garantire, anche in ragione del perseguimento della finalità di massima efficienza e di durata ragionevole dei processi, un'efficace ripartizione del carico di lavoro tra i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace.

Coerentemente al rinnovato ruolo assegnato al Presidente del Tribunale, la proposta tabellare indica *inter alia* quali siano i magistrati togati che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 57 del 28 aprile 2016, svolgono le funzioni di suo ausilio.

Delle modalità di designazione e dei compiti del magistrato ausiliario si occupa l'articolo 4, precisando, in particolare, che il magistrato collaboratore coadiuva il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all'articolo 2, comma 1; lo coadiuva altresì nell'organizzazione dei servizi e cura che, nell'attività di ciascun settore, siano garantiti l'omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.

Intensi, in effetti, sono i compiti che il citato articolo 2 assegna, in via esclusiva, al Presidente del Tribunale, fra i quali si segnalano quelli di gestione del personale di magistratura e amministrativo, con finalità di sorveglianza sull'andamento dei servizi di

¹ Cfr. la *Prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria* (Risoluzione del 28 febbraio 2018)

cancelleria e dei servizi ausiliari, nonché di vigilanza sull'attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace.

In considerazione della delicatezza di tali compiti, si è ritenuto opportuno dedicare l'articolo 3 ai criteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Indicativo dell'esigenza di assicurare al cittadino un'efficiente e credibile amministrazione della giustizia è l'articolo 5, con cui si attribuisce al Presidente del Tribunale il potere/dovere di organizzare riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

Il successivo articolo 6 si occupa poi della ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, demandando al Presidente del Tribunale la valutazione di convenienza di tale ripartizione. In esso si specifica altresì che la ripartizione è consigliabile quando l'organico sia costituito da almeno dieci giudici onorari di pace e che la dimensione minima di ogni sezione è, di regola, di almeno cinque unità, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze.

L'articolo 7 stabilisce che nelle proposte tabellari sono indicati i giorni e le ore delle udienze settimanali di ciascun giudice onorario di pace civile e delle udienze dibattimentali di ciascun giudice onorario di pace penale e che, nella divisata ottica di efficienza del servizio giustizia, il Presidente assicura che il numero di udienze settimanali complessivo e il numero di procedimenti trattato in ciascuna udienza dai singoli giudici onorari di pace siano proporzionati al numero delle sopravvenienze e tale da assicurare comunque un'efficiente amministrazione della giustizia.

Tale articolo disciplina, inoltre, i criteri di assegnazione dei giudici onorari di pace alle sezioni o ai diversi settori nell'ambito dell'unica sezione promiscua, prevedendo che l'assegnazione dev'essere sinteticamente motivata e deve avvenire, previo interpello, sulla base dell'attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere.

L'attitudine è poi desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, anche svolta nell'ufficio del processo, dalla tipologia degli affari trattati dal medesimo e dalle esperienze professionali, anche non giurisdizionali, attestanti le specifiche competenze nelle materie trattate dalle sezioni.

Viene ancora ribadito nel medesimo articolo, sempre con finalità di trasparenza, che i criteri predeterminati devono essere adottati anche per i meccanismi di sostituzione del giudice onorario di pace impedito e nei casi in cui costui debba astenersi o sia oggetto di ricasazione.

Il ricorso alla supplenza, per far fronte a casi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo, è normato dal successivo articolo 9, che stabilisce che il Presidente del Tribunale può assumere il relativo provvedimento, purché esso sia adeguatamente motivato – avuto riguardo anche all'impossibilità di far ricorso all'istituto della sostituzione – e costituisca applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare.

La norma fissa, altresì, in sei mesi il termine di durata massima della supplenza, prorogabile per ulteriori sei mesi solo in caso di necessità.

Del diverso istituto dell'applicazione si occupa invece l'articolo 10, a termini del quale, fuori dei casi di cui all'articolo 9, quando in un Ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, da esplicitarsi con adeguata motivazione, il Presidente del Tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

Tale disposizione precisa i criteri cui deve attenersi il dirigente nel provvedimento di applicazione, attribuendo rilevanza, ai fini della scelta del giudice da applicare, alle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, alle attitudini del magistrato

onorario, al tempo da costui trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio e alla sua collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

Così come per la supplenza, anche per l'applicazione la norma fissa un termine di durata massima del provvedimento, determinandolo, in tal caso, in un anno, prorogabile per un ulteriore anno solo in caso di necessità.

Da segnalare che l'articolo 11 vieta supplenze e applicazioni da Uffici del giudice di pace fuori circondario.

L'articolo 12 è dedicato poi alla supplenza e all'applicazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017, prevedendo che costoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti.

Le vicende del mutamento della posizione tabellare dei giudici onorari di pace nell'ambito dello stesso Ufficio e dell'assegnazione all'Ufficio per il Processo sono regolate dal successivo articolo 13.

Ferma la regola generale per cui i predetti non possono essere assegnati ad altra sezione o ad altro settore senza il proprio consenso, salva la ricorrenza di comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio e l'assenza di aspiranti, la norma prevede che spetta al Presidente del Tribunale stabilire quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, indicando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta, dandone comunicazione a tutti i giudici di pace dell'Ufficio e assegnando loro un congruo termine per proporre domanda.

Sono altresì delineati i criteri oggettivi cui il Presidente deve attenersi nella scelta, qualora concorrano più aspiranti al tramutamento.

Si evidenzia che la norma in commento regola anche lo scambio di posti, ammettendone la possibilità qualora non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri giudici di pace dell'Ufficio, che avrebbero diritto a essere preferiti nell'interpello per la copertura dei posti scambiati.

È infine da rammentarsi che, fino al 15 agosto 2021, i giudici di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017, possono essere assegnati, a domanda e secondo i criteri di cui al comma 3, all'Ufficio per il processo del Tribunale.

L'articolo 14, nel fissare i criteri per l'assegnazione degli affari, stabilisce altresì che l'individuazione dei criteri spetta al Presidente del Tribunale, che, anche con l'ausilio del magistrato collaboratore e avvalendosi, ove esistenti, di programmi informatici, assegna gli affari alle singole sezioni, se costituite, e ai giudici onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare.

Ai giudici onorari di pace sospesi a qualunque titolo (impedimento non superiore a sei mesi, gravidanza, malattia ed infortunio) non possono essere assegnati nuovi affari di immediata ed urgente trattazione.

Il Presidente promuove poi le opportune variazioni tabellari, a seguito del verificarsi di situazioni di gravidanza dei giudici onorari di pace, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 116/2017.

Il progetto tabellare può prevedere deroghe ai criteri ordinari di assegnazione degli affari, ma solo in caso di comprovate esigenze di servizio, congruamente motivate. Anche le revoche di precedenti assegnazioni a una sezione o ad un determinato giudice onorario devono essere congruamente motivate e il relativo provvedimento dev'essere comunicato ai giudici onorari interessati.

Infine, nella proposta tabellare sono indicati i criteri – ancorati a parametri oggettivi e, di regola, automatici – da seguire per la sostituzione dei magistrati astenuti, recusati o, comunque, impediti.

La perequazione dei ruoli e l'omogeneità dei carichi di lavoro dev'essere assicurata dal Presidente del Tribunale, mercé l'attivazione dei poteri conferitigli dall'articolo 15.

L'articolo 16 e l'articolo 17 sono rispettivamente dedicati alla trattazione dei procedimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all'Ufficio del giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 18 delinea il procedimento di approvazione della proposta tabellare.

Essa, come anticipato, promana dal Presidente della Corte d'Appello sulla base della segnalazione del Presidente di Tribunale, il quale, ai fini della predisposizione della proposta, procede alla consultazione di tutti i giudici onorari di pace dell'ufficio.

In ossequio al principio di leale collaborazione in vista del raggiungimento dell'obiettivo comune di efficienza della macchina giudiziaria, è previsto che il Presidente della Corte d'Appello trasmetta le proposta di tabella al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Procura della Repubblica, territorialmente competenti.

L'articolo 18 scandisce, dal suo canto, l'*iter* procedimentale, dettando i tempi e i ruoli del Consiglio giudiziario e chiarendo l'ambito della possibile interlocuzione fra il Presidente della Corte d'Appello e l'anzidetta articolazione distrettuale.

Il successivo articolo 20 regola invece la possibile sua provvisoria esecutività in termini analoghi a quelli degli uffici giudicanti ordinari.

L'articolo 19 mantiene fermo il principio secondo cui, fino all'approvazione delle nuove tabelle da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, restano in vigore quelle in precedenza approvate.

L'articolo 21 regola in dettaglio il procedimento di approvazione di eventuali modificazioni tabellari nel corso del triennio di validità.

Da ultimo, l'articolo 22, in conformità con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 116/2017, dispone che i magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio.